

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 marzo 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2022, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni. (24R00039) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 2022, n. 14.

Debito fuori bilancio. (24R00040) Pag. 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 settembre 2023, n. 0147/Pres.

Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi 70-74 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per la concessione di contributi straordinari *una tantum* per la demolizione di capannoni industriali o artigianali dismessi localizzati in aree urbane. (23R00492) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 settembre 2023, n. 0148/Pres.

Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (23R00494) .. Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 settembre 2023, n. 0150/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119. (23R00493). Pag. 14

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2023, n. 9.

Ratifica dell'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle regioni e delle province autonome. (24R00093) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2023, n. 10.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie. (24R00094) Pag. 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 34.

Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica. (23R00432) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 35.

Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito. (23R00433) Pag. 24



LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 36.

**Interventi per la riapertura e gestione museale
della casa natale di Francesco Paolo Michetti a
Tocco da Casauria.** (23R00434). *Pag.* 26

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 37.

**Rendiconto generale per l'esercizio
2022.** (23R00435). *Pag.* 26



**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2022, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni.*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen. del 20 ottobre 2022)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2022 - competenza

<u>Titolo – Tipologia</u>	<u>Importo</u>
01-101	-21.369.000,00
01-103	+99.952.834,16
02-101	+765.153,73
02-103	+1.200.000,00
03-100	-3.085.972,00
03-400	+90.000,00
03-500	+9.091.960,00
04-200	-58.000,00
04-300	+4.300.000,00
04-400	+9.190.000,00
04-500	-717.965,55
05-300	-48.500.000,00

Anno 2022 - cassa

<u>Titolo – Tipologia</u>	<u>Importo</u>
01-101	-21.369.000,00
01-103	+99.952.834,16
02-101	+765.153,73
02-103	+1.200.000,00
03-100	-3.085.972,00
03-400	+90.000,00

03-500	+9.091.960,00
04-200	-58.000,00
04-300	+4.300.000,00
04-400	+9.190.000,00
04-500	-717.965,55
05-300	-48.500.000,00

Anno 2023 - competenza

<u>Titolo – Tipologia</u>	<u>Importo</u>
03-500	+5.000.000,00

Anno 2024 - competenza

<u>Titolo – Tipologia</u>	<u>Importo</u>
03-500	+5.000.000,00

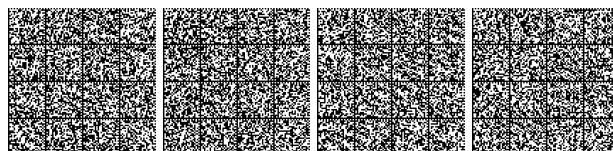
Art. 2.

Variazione allo stato di previsione delle spese

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2022 - competenza

<u>Missione - Programma - Titolo</u>	<u>Importo</u>
01-01-1	-4.296.475,39
01-03-1	+500,00
01-03-3	+12.600.000,00
01-06-2	-18.120.563,08
01-08-1	-2.150.774,97
01-08-2	-52.141,84
01-10-1	-1.739.969,30
01-11-1	-677.800,00
04-01-1	-30.560,00
04-01-2	+25.000,00
04-02-1	+7.021.718,89
04-02-2	-38.622,20
04-03-2	+240.000,00
04-04-1	-9.771.795,95
04-04-2	-949.225,03
04-06-1	+356.112,49
04-07-1	-553.160,25
05-01-1	-227.528,13
05-01-2	+227.528,13
05-02-1	+1.264.553,46
05-02-2	-173.661,26
06-01-2	-10.000.000,00



06-02-1	-342.977,94	01-06-2	-18.120.563,08
06-02-2	+484.523,19	01-08-1	+3.106.370,03
08-02-2	+1.000.000,00	01-08-2	-52.141,84
08-02-3	+14.930.000,00	01-10-1	-1.739.969,30
09-01-1	-60.893,60	01-11-1	-677.800,00
09-02-1	+175.893,60	04-01-1	-30.560,00
09-02-2	+20.000,00	04-01-2	+25.000,00
09-04-2	+5.410.911,61	04-02-1	+6.521.718,89
09-05-1	+619.565,75	04-02-2	-38.622,20
09-05-2	+2.213.717,54	04-03-2	+240.000,00
10-01-1	+438.379,95	04-04-1	-10.869.105,95
10-02-1	+5.178.469,64	04-04-2	-949.225,03
10-02-2	-1.652.538,03	04-06-1	+356.112,49
10-05-1	+431.686,57	04-07-1	-553.160,25
10-05-2	-2.789.902,39	05-01-1	-227.528,13
11-01-1	-1.273.000,00	05-01-2	+227.528,13
11-01-2	+1.273.000,00	05-02-1	+1.264.553,46
12-01-1	-6.365.500,00	05-02-2	-173.661,26
12-02-1	+7.850.000,00	06-01-2	-10.000.000,00
12-03-1	-100.000,00	06-02-1	-342.977,94
12-03-2	+2.700.000,00	06-02-2	+484.523,19
12-04-1	-2.685.000,00	08-02-2	+1.000.000,00
12-04-2	-999.500,00	08-02-3	+14.930.000,00
12-05-1	+1.580.000,00	09-01-1	-60.893,60
12-07-1	-650.000,00	09-02-1	+175.893,60
13-01-1	-1.508.208,16	09-02-2	+20.000,00
13-02-1	+7.600.000,00	09-04-2	+5.208.636,16
14-01-1	-1.823.000,00	09-05-1	+619.565,75
14-01-2	+2.702.000,00	09-05-2	+2.213.717,54
14-02-1	-2.678.499,98	10-01-1	+438.379,95
14-02-2	+150.000,00	10-02-1	+11.993.086,76
14-03-2	+2.680.000,00	10-02-2	-1.652.538,03
14-04-2	+1.000.000,00	10-05-1	+431.686,57
15-02-1	+9.780,00	10-05-2	-2.789.902,39
15-03-1	-2.500,00	11-01-1	-1.273.000,00
15-03-2	+2.500,00	11-01-2	+1.272.370,00
16-01-1	+1.000.000,00	12-01-1	-821.518,32
16-01-2	-3.318.241,50	12-02-1	+7.850.000,00
17-01-2	-4.740.000,00	12-03-1	-100.000,00
18-01-1	-7.421.367,33	12-03-2	+2.700.000,00
18-01-2	-5.000.000,00	12-04-1	-2.685.000,00
20-01-1	-16.510.145,59	12-04-2	-999.500,00
20-02-1	+513.422,02	12-05-1	+1.580.000,00
20-02-2	+98.419,42	12-07-1	-650.000,00
20-03-1	+77.764.880,00	13-01-1	+28.466.428,86
Anno 2022 - cassa		13-02-1	+7.600.000,00
Missione - Programma - Titolo	Importo	14-01-1	-1.823.000,00
		14-01-2	+2.702.000,00
01-01-1	-4.296.475,39	14-02-1	-2.678.499,98
01-02-1	+10.861.307,96	14-02-2	+150.000,00
01-03-1	+500,00	14-03-2	+2.680.000,00
01-03-3	+12.600.000,00	14-04-2	+1.000.000,00
		15-02-1	+9.780,00
		15-03-1	-2.500,00

15-03-2	+2.500,00
16-01-1	+1.000.000,00
16-01-2	-3.318.241,50
17-01-2	-4.740.000,00
18-01-1	-2.206.264,81
18-01-2	-5.000.000,00

Anno 2023 - competenza

<u>Missione - Programma - Titolo</u>	<u>Importo</u>
01-10-1	-1.800.000,00
09-04-2	+5.000.000,00
10-05-2	-1.000.000,00
12-02-1	+12.150.000,00
12-07-1	+2.850.000,00
20-01-1	-297.000,00
20-02-1	+297.000,00
20-03-1	-13.200.000,00
20-03-2	+1.000.000,00

Anno 2024 - competenza

<u>Missione - Programma - Titolo</u>	<u>Importo</u>
01-10-1	-1.800.000,00
09-04-2	+5.000.000,00
09-05-2	+24.965.036,72
10-05-2	-1.000.000,00
12-02-1	+12.150.000,00
12-07-1	+2.850.000,00
16-01-1	-9.746.000,00
16-01-2	-15.219.036,72
20-01-1	-297.000,00
20-02-1	+297.000,00
20-03-1	-13.200.000,00
20-03-2	+1.000.000,00

Art. 3.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

2. Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate, riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

5. Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

6. Vengono allegate alla presente legge le variazioni d'interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 4.

Autorizzazione

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, "Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022"

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, le parole: "20.000.000,00 euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "24.500.000,00 euro per l'anno 2022".

2. Nel comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, le parole: "4.500.000,00 euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "0,00 euro per l'anno 2022" e le parole: "per l'anno 2023 la spesa di 9.000.000,00 euro e per l'anno 2024 la spesa di 9.000.000,00 euro" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2023 la spesa di 10.800.000,00 euro e per l'anno 2024 la spesa di 10.800.000,00 euro".

3. L'aumento di spesa di cui al comma 1 trova la propria copertura finanziaria nella corrispettiva riduzione di spesa prevista dal comma 2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 2 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 6.

Modifiche della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale"

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: "anche fuori organico," sono soppresse.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è soppresso.

3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è soppresso.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 21 e nell'ambito della contrattazione collettiva sono definiti gli aspetti di dettaglio per l'applicazione del presente articolo."



5. Nel comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “, sono inquadrati d'ufficio, a esaurimento, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2” sono sostituite dalle parole: “sono inquadrati, previo espletamento di una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2”.

6. Nel comma 6 dell'articolo 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del/della dirigente.” sono sostituite dalle parole: “con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti.”.

7. Nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “di qualunque genere,” sono inserite le parole: “che costituiscono provvedimenti definitivi.”.

8. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2” sono inserite le parole: “, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, oppure tra gli avvocati e le avvocate con funzioni di coordinamento in servizio presso l'Avvocatura della Provincia”.

9. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “esclusivamente per la Provincia” sono sostituite dalle parole: “per la Provincia e i suoi enti strumentali”.

10. Nel comma 4 dell'articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, corrisponde al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole: “il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione provinciale”.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”

1. Nel primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole: “fino al 31 dicembre 2024”.

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, le parole “ad un massimo di 2,50 euro” sono sostituite dalle parole: “ad un massimo di 5,00 euro”.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è aggiunto il seguente comma: “6. La concessione delle prestazioni di cui all'articolo 8 avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.”

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”

1. Dopo la lettera y) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“z) le funzioni concernenti la gestione dell'Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, e successive modifiche.”

2. Il comma 6 dell'articolo 11 -quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Per l'esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture residenziali destinate all'assistenza agli anziani da parte del comitato tecnico provinciale di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, e successive modifiche, l'ufficio competente in materia di anziani e distretti sociali esprime un parere obbligatorio per quanto riguarda il rispetto dei criteri di accreditamento e gli aspetti sociali.”

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Il personale provinciale con contratto di lavoro a tempo indeterminato assegnato all'Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia è trasferito all'Azienda Servizi Sociali di Bolzano ai sensi dell'articolo 18 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008. Il personale provinciale con contratto di lavoro a tempo determinato, assegnato all'Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia, mantiene il diritto di essere assunto a tempo determinato dall'ente di destinazione per il periodo indicato nel contratto di lavoro individuale con l'ente di provenienza.”

4. I tempi e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 3 sono determinati dalla Giunta provinciale.

Art. 11.

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno del sistema economico

1. In considerazione del repentino aumento dei costi delle forniture di energia, nonché del generalizzato incremento dei prezzi dei materiali e delle materie prime, la



Provincia autonoma di Bolzano adotta misure finalizzate a ridurre l'impatto su persone, famiglie, imprese ed operatori economici nonché su enti pubblici e privati gestori di servizi di interesse pubblico.

2. Al fine di attuare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare nuove misure straordinarie di sostegno a favore di persone, famiglie ed enti pubblici e privati gestori di servizi di interesse pubblico o a integrare le misure di sostegno esistenti.

3. Al fine di attuare gli obiettivi di cui al comma 1, le misure provinciali esistenti in favore di imprese e operatori economici sono concesse nel rispetto delle condizioni definite nella Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", purché le finalità perseguite da dette misure siano coerenti con quelle del predetto Quadro temporaneo e la Provincia autonoma di Bolzano acquisisca la necessaria autorizzazione preventiva della Commissione europea nell'ambito di una notifica provinciale o di una notifica quadro effettuata dallo Stato a favore delle Regioni e delle Province autonome. Per le finalità di cui al presente comma, alle misure provinciali esistenti è dato un nuovo inquadramento con deliberazione della Giunta provinciale, nella quale sono indicati, anche in deroga alla normativa provinciale di riferimento, il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea.

4. I provvedimenti amministrativi adottati per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo costituiscono provvedimenti definitivi. Nei casi di accertata indebita percezione, il vantaggio economico di qualunque genere percepito in base alle suddette misure è revocato e il relativo importo dev'essere restituito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

5. La Provincia autonoma di Bolzano adotta altresì misure di contenimento dei consumi di energia in riferimento alle proprie strutture ed edifici, ivi compresa l'individuazione con le parti sociali di forme innovative di articolazione degli orari di lavoro.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. La dotazione del fondo ammonta a 100.000.000,00 euro. I prelievi dal fondo sono disposti con deliberazioni della Giunta provinciale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000.000,00 euro per l'anno 2022, in 0,00 euro per l'anno 2023 e in 0,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997"

1. L'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 6 (*Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali sovracomunali*) - 1. Con regolamento di esecuzione sono individuati gli enti, ai quali possono essere delegate le funzioni riguardanti la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali, fatta salva la facoltà della Provincia di svolgere in autonomia tali funzioni.

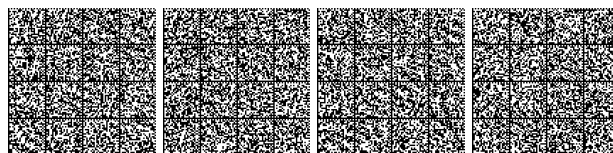
2. Gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 ricevono un finanziamento fino al 100 per cento della spesa ammessa per la costruzione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali sovracomunali. L'entità del finanziamento viene stabilito annualmente in base all'accordo sulla finanza locale, fatte salve altre possibilità di finanziamento. La Giunta provinciale fissa i criteri di finanziamento. L'entità di contributo del 100 per cento può essere applicata anche retroattivamente alle domande di contributo presentate a partire dall'entrata in vigore dei criteri di cui sopra.

3. La manutenzione ordinaria delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali è sostenuta con assegnazioni correnti agli enti individuati dal regolamento di cui al comma 1. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall'accordo annuale sulla finanza locale.

4. Gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalità di modifica della destinazione.

5. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 ad avvalersi del Servizio Strade provinciale per la manutenzione, a condizione che essi si assumano le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, gli enti gestori rimborsano alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali."

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza provinciale. I finanziamenti e le assegnazioni sono concedibili fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.



Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 ottobre 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00039

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 2022, n. 14.

Debito fuori bilancio.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 - Sez. Gen. del 17 novembre 2022)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 1, pari a 991.949,37 euro per l'anno 2022 e a 582.836,74 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 701.381,87 euro per l'anno 2022 e a 450.000,00 euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024;

b) quanto a 290.567,50 euro per l'anno 2022 e a 132.836,74 euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

2. La ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 14 novembre 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis)

24R00040

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 settembre 2023, n. 0147/Pres.

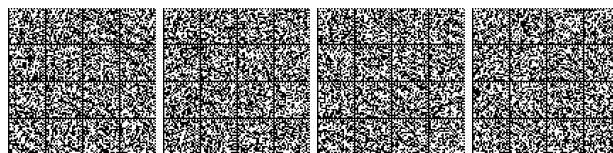
Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi 70-74 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per la concessione di contributi straordinari una tantum per la demolizione di capannoni industriali o artigianali dismessi localizzati in aree urbane.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), che, all'art. 5, commi da 70 a 74, autorizza la Regione a concedere ai proprietari di capannoni industriali localizzati sul territorio regionale entro aree urbane e non ricadenti in siti contaminati, contributi straordinari diretti alla demolizione dei fabbricati dismessi, per la contestuale rigenerazione e decoro urbano dell'area, con esclusione delle spese per l'eventuale bonifica;

Visto in particolare il comma 71 dell'art. 5 della legge regionale in argomento, ove si prevede che il contributo massimo riconoscibile per ciascun immobile è pari a 100.000,00 euro;



Visto altresì il comma 72 del medesimo art. 5 sopra citato, ai sensi del quale con regolamento vengono individuati, le modalità, i termini e le condizioni per l'accesso al finanziamento, la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione nonché le spese ammissibili;

Visto il «Regolamento attuativo dell'art. 5, commi da 70 a 74 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per la concessione di contributi straordinari *una tantum* per la demolizione di capannoni industriali e artigianali dismessi localizzati in aree urbane», nel testo allegato al presente decreto;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 1° settembre 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento attuativo dell'art. 5, commi da 70 a 74 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per la concessione di contributi straordinari *una tantum* per la demolizione di capannoni industriali e artigianali dismessi localizzati in aree urbane», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento attuativo dell'articolo 5, commi 70-74 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per la concessione di contributi straordinari *una tantum* per la demolizione di capannoni industriali o artigianali dismessi localizzati in aree urbane

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 5, commi da 70 a 74, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), il presente regolamento, disciplina le modalità, i termini e le condizioni per l'accesso

al finanziamento, la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti diretti alla demolizione di capannoni industriali o artigianali e determina i criteri di assegnazione nonché la misura del contributo regionale e stabilisce le spese ammissibili.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:

a) capannoni industriali o artigianali: gli edifici accatastati in categoria «D1», «D7», «C2», «C3» e «C7»;

b) aree urbane: le aree incluse nella delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

c) sito contaminato: ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

d) bonifica: ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152/2006, l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) immobile oggetto di contributo: la costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

f) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario, idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 19/2009;

g) demolizione: abbattimento totale o parziale dell'immobile oggetto di contributo con rimozione totale del materiale risultante dall'area interessata e relativo smaltimento secondo la vigente normativa, ove per demolizione parziale si intende la demolizione integrale di almeno una unità immobiliare.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili esclusivamente interventi di demolizione totale o parziale degli immobili dismessi e accatastati nelle categorie D1, D7, C2, C3 e C7, nei quali la produzione industriale o artigianale risulta cessata alla data di presentazione della domanda.

2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere localizzati sul territorio regionale entro aree urbane e non devono ricadere in siti contaminati.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso al soggetto privato titolare di diritto di proprietà, anche pro quota, sull'immobile.

2. Ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), previa autorizzazione della struttura regionale competente alla gestione del procedimento contributivo, a seguito di successione per causa di morte, il contributo può essere, concesso o erogato in capo agli eredi, in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento, nel rispetto dei punteggi di merito attribuiti.



Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie.

2. La domanda di contributo, è presentata esclusivamente «on-line» a pena di inammissibilità attraverso il sistema «ISTANZE ON LINE» (IOL), con un Login FVG di tipo Avanzato quale la Carta regionale dei servizi (CRS), con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con la Carta di identità elettronica (CIE).

3. Il termine di presentazione delle domande è reso noto con pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione, di un avviso di attivazione del sistema IOL.

4. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non sono esaminate.

5. Ciascun soggetto può presentare domanda per un solo immobile. Per lo stesso immobile è ammessa una sola domanda di contributo. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto o per lo stesso immobile, è ammessa la domanda presentata per ultima in ordine cronologico.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per lavori di demolizione, smaltimento, spese tecniche, di gestione della pratica di contributo, oneri di sicurezza, comprensivi di IVA. Le spese devono essere documentate da fatture intestate al beneficiario o ad eventuali comproprietari, devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo; al riguardo si prende a riferimento la data dell'effettivo pagamento.

2. Non sono ammissibili le spese dei lavori di bonifica, né le spese tecniche o di smaltimento connesse ai lavori di bonifica.

3. Le spese tecniche comprendono, in particolare, quelle relative a: rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi, progettazione e necessarie consulenze tecniche preliminari o di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivi degli oneri e contributi previdenziali dovuti per legge.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammessa a contributo qualora costituisca un costo per il beneficiario.

5. Le spese connesse all'attività di certificazione finalizzata alla rendicontazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, sono ammissibili nel limite di mille euro.

6. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede alla verifica del punteggio, la cui attribuzione è richiesta nella domanda, in base ai criteri stabiliti dall'art. 8.

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dà comunicazione ai titolari delle domande dei motivi ostativi all'accoglimento delle medesime.

Art. 8.

Criteri di valutazione

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 9, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito in base ai seguenti criteri:

a) collocazione dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di demolizione in zona contermina ad una delle seguenti zone; qualora l'immobile o l'unità immobiliare oggetto di contributo risulti confinante con più di una zona urbanistica tra quelle sottoindicate, si tiene conto solamente di quella che attribuisce il punteggio maggiore:

1) zona A o Bo: 30 punti;

2) zona B: 25 punti;

3) zona C: 20 punti;

b) collocazione dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di demolizione in zona per cui lo strumento urbanistico vigente auspica il trasferimento o la dismissione dell'eventuale attività produttiva svolta, con conseguente variazione della destinazione dell'immobile: 30 punti;

c) percentuale di contributo richiesta rispetto alla spesa da sostenere dal beneficiario del contributo:

1) contributo richiesto pari al 30 per cento della spesa da sostenere: 21 punti;

2) contributo richiesto pari al 50 per cento della spesa da sostenere: 15 punti;

3) contributo richiesto pari al 70 per cento della spesa da sostenere: 13 punti;

d) intervento oggetto di contributo:

1) demolizione totale: 16 punti;

2) demolizione parziale: 9 punti;

e) categoria dell'immobile oggetto di demolizione:

1) D1 o D7: 11 punti;

2) C2, C3, C7: 5 punti;

f) presenza di un'ordinanza di messa in sicurezza o demolizione dell'immobile o dell'unità immobiliare: 8 punti.

2. I punteggi all'interno dei singoli criteri non sono cumulabili tra loro.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

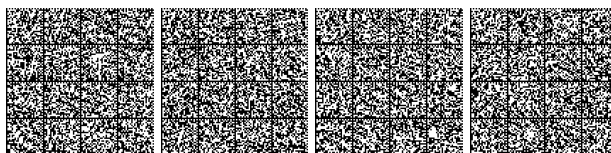
1. La graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, formata ai sensi dell'art. 8, in ordine decrescente di punteggio, è approvata con decreto del direttore di servizio competente ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione. Le domande con il medesimo punteggio, calcolato ai sensi dell'art. 8, sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, come risultante dal sistema informatico all'uopo predisposto.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile dell'ultima domanda finanziabile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione della graduatoria, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria.

3. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 può essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili.

4. A seguito della disponibilità di nuove risorse si procede allo scorrimento della graduatoria, che resta valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sua approvazione.

5. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 4, sono archiviate.



Art. 10.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura percentuale determinata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), rispetto alla spesa ammissibile prevista. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, il contributo è riconosciuto nella medesima percentuale riferita alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario o da eventuali comproprietari. La previsione e l'effettivo sostenimento della spesa sono documentati con le modalità di cui all'art. 11.

2. Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 100 mila euro.

Art. 11.

Condizioni per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo

1. Ad avvenuta approvazione della graduatoria, i contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dell'art. 5, commi da 70 a 74, della legge regionale n. 22/2022, a fronte della presentazione dei seguenti documenti:

a) una relazione descrittiva dell'intervento previsto, dalla quale sia riscontrabile la sussistenza delle condizioni che danno luogo all'attribuzione dei punteggi richiesti e assegnati nella graduatoria, sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario, comprensiva di un estratto del piano regolatore vigente;

b) un quadro economico di dettaglio;

c) una dichiarazione del beneficiario, redatta su apposito modello, relativa alla sussistenza di eventuali altri incentivi pubblici di qualsiasi natura o all'intento di usufruirne;

d) per le imprese, la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 3.

2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione del finanziamento. È ammessa una sola proroga di massimo ventiquattro mesi per il termine di rendicontazione della spesa a condizione che la domanda relativa sia motivata e presentata all'ufficio regionale competente entro la scadenza del termine oggetto di proroga.

3. Trova applicazione l'art. 31 della legge regionale n. 7/2000 con riguardo al divieto di contribuzione: non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

4. La concessione è disposta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande.

5. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 14/2002.

6. La liquidazione a saldo dei contributi è disposta ad avvenuta presentazione di documentazione giustificativa della spesa sostenuta, intestata al beneficiario o ad eventuali comproprietari, ai sensi degli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000 e di idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

7. Le persone fisiche presentano:

a) fatture con voci dettagliate; le voci di spesa indicate nelle fatture devono essere direttamente connesse ed imputabili al progetto finanziato;

b) documentazione di spesa quietanzata o estratto conto bancario o postale dal quale risulti la relazione con la spesa sostenuta e indicata nella fattura, a prova dell'avvenuto pagamento.

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche rendicontano la spesa sostenuta unicamente con le modalità previste dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

9. Le varianti al progetto non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso. Non sono comunque consentite qualora incidano sul punteggio assegnato in graduatoria.

Art. 12.

Cumulabilità degli incentivi

1. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altri incentivi o contribuzioni pubbliche, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento.

Art. 13.

Regime di aiuto per le imprese

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto *de minimis*, il richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Art. 14.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi.

2. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione relativa alla concessione ed erogazione del contributo per un periodo di due anni dalla data del decreto di definizione del procedimento contributivo.

Art. 15.

Revoca dei contributi

1. I contributi sono revocati:

a) nel caso in cui non sia rispettato il termine di rendicontazione previsto dal decreto di concessione del finanziamento, salva la proroga concessa ai sensi dell'art. 11, comma 2;

b) nel caso in cui si accerti la discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria o a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'art. 14;

c) nel caso di inosservanza delle condizioni previste dal regolamento;



d) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.

Art. 16.

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale n. 14/2002.

2. Il rinvio a leggi contenute nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00492

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 settembre 2023, n. 0148/Pres.

Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 20 settembre 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico) e, in particolare:

a) l'art. 21, comma 1, che definisce una nuova modalità di calcolo del canone di concessione, costituito da una componente fissa e da una componente variabile;

b) l'art. 21, comma 2, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono determinati, tra l'altro:

l'importo unitario della componente fissa del canone e la percentuale di quella variabile;

le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;

i criteri di riparto dei canoni fra i comuni e le comunità di montagna, i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;

la quota dei canoni da destinare al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nome in materia ambientale);

c) l'art. 25, comma 2, che fissa il valore del canone aggiuntivo che sono tenuti a versare i titolari delle concessioni scadute;

d) l'art. 25, comma 3 in base al quale, con regolamento regionale sono determinati i criteri di riparto del canone aggiuntivo, tra i comuni e le comunità di montagna, i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico scadute;

Preso atto che ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 12/2015, il consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 13 luglio 2023, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023, n. 253 di approvazione in via preliminare del «Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21»;

Preso atto che ai sensi dell'art. 21, comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 21/2020, nelle sedute del 15 febbraio 2023 e del 20 luglio 2023 è stata sentita la Commissione consiliare competente;

Preso atto che con nota prot. n. 104484 del 27 giugno 2023, il competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha espresso in senso favorevole, il parere previsto dall'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 21/2020;

Visto il testo del «Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17 /2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 1201;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso



idroelettrico e dei criteri per il calcolo e il riparto tra le amministrazioni interessate del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e la ripartizione tra le amministrazioni interessate, del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21.

(Omissis).

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), il presente regolamento definisce:

- a) l'importo unitario della componente fissa e la percentuale della componente variabile del canone di cui all'art. 21, comma 1 legge regionale n. 21/2020;
- b) le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati ai fini del calcolo della componente variabile del canone;
- c) le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;
- d) i criteri di ripartizione della quota dei canoni spettante ai comuni e alle comunità di montagna, i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;
- e) la quota dei canoni di cui all'art. 21, comma 2, lettera b-ter) da destinare al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali;
- f) i criteri di ripartizione del canone aggiuntivo di cui all'art. 25, comma 2 della legge regionale n. 21/2020, assegnato ai comuni e alle comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento i concessionari delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, compresi i titolari delle concessioni scadute.

Art. 3.

Quantificazione dei canoni e modalità di aggiornamento

1. Per ciascuna concessione, i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a versare alla regione un canone annuale costituito da:

- a) una componente fissa pari a 30 euro per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione;

- b) una componente variabile pari al 5 per cento dei ricavi normalizzati dell'anno precedente, determinati in base al rapporto tra la produzione dell'impianto e il prezzo zonale dell'energia elettrica, al netto della quota monetizzata dell'energia ceduta di cui all'art. 25, comma 5 della legge regionale n. 21/2020 ed alla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191;

2. Ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge regionale n. 21/2020, la componente fissa del canone di cui al comma 1, lettera a) è aggiornata, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 30 aprile di ogni anno in ragione della percentuale di variazione annuale dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, qualora detta variazione non sia inferiore al 5 per cento.

3. La percentuale di variazione annuale di cui al comma 2 è applicata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche calcolando la differenza fra l'indice ISTAT «codice Ateco 2007 - codice 351 - produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica» relativo al gennaio dell'anno a cui si riferisce la componente fissa del canone da aggiornare ed il medesimo indice relativo al gennaio dell'ultimo anno nel quale il canone è stato aggiornato.

4. L'aggiornamento della parte fissa dei canoni relativi alle annualità 2022 e 2023 è effettuato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 21/2020, l'importo del canone, determinato in base al presente regolamento, può essere modificato a seguito dell'aggiudicazione e dell'assegnazione di ciascuna concessione.

Art. 4.

Calcolo dei ricavi normalizzati

1. Il valore in euro [R] dei ricavi normalizzati ottenuti dalla vendita dell'energia di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) è calcolato tramite la formula $R = S - MEG$, in cui:

a) S equivale alla sommatoria sull'anno solare del prodotto dell'energia oraria immessa in rete [kWh], resa disponibile dal gestore della rete elettrica nazionale, moltiplicato per il corrispondente prezzo zonale orario [euro/kWh], dove:

1) prezzo zonale orario: è il prezzo che si forma sul Mercato del giorno prima, relativo alla zona «NORD», reso disponibile dal Gestore dei mercati energetici (GME) mediante il proprio sito internet;

2) Mercato del giorno prima (MGP): è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo;

b) MEG è il controvalore della quota monetizzata di energia elettrica, versato ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge regionale n. 21/2020 e della deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2022, n. 191, riferito al medesimo impianto e alla medesima annualità di calcolo.

Art. 5.

Versamento e riscossione dei canoni

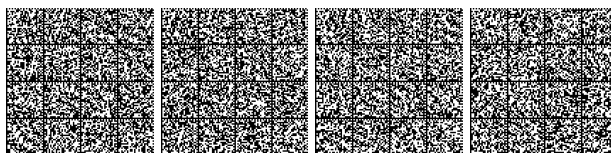
1. A seguito della richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, i soggetti di cui all'art. 2 versano il canone di concessione di cui all'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 21/2020 in due rate semestrali: la prima con scadenza al 30 giugno e la seconda con scadenza al 31 dicembre, di ogni anno.

2. In caso di mancato pagamento dei canoni si procede al recupero coattivo degli importi dovuti.

Art. 6.

Finanziamento delle misure previste dal piano di gestione

1. La quota annuale dei canoni di cui all'art. 21, comma 2, lettera b-ter) della legge regionale n. 21/2020 è pari al 10 per cento dei canoni introitati nell'anno precedente per le grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in esercizio sul territorio regionale.



Art. 7.

Trasferimento dei canoni ai comuni e alle comunità di montagna

1. Ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3, della legge regionale n. 21/2020, la regione trasferisce ai comuni e alle comunità di montagna, i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, l'importo costituito dal canone di concessione di cui all'art. 3, comma 1 e dal canone aggiuntivo di cui all'art. 25, comma 2 della legge regionale n. 21/2020, al netto della quota di cui all'art. 6, comma 1.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche provvede al trasferimento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, secondo i criteri di ripartizione previsti dall'art. 8.

Art. 8.

Criteri di ripartizione dei canoni

1. L'importo di cui all'art. 7, comma 1 è quantificato in relazione a ciascuno dei tre sistemi di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico presenti sul territorio regionale, denominati asta del Tagliamento, asta del Meduna e asta del Cellina, ed è destinato ai seguenti beneficiari:

a) per l'asta del Tagliamento:

1) 70% a favore dei comuni il cui territorio è interessato dalle derivazioni, individuati con le modalità di cui al comma 3;

2) 30% a favore delle comunità di montagna il cui territorio è interessato dalle derivazioni;

b) per l'asta del Meduna:

1) 80% a favore dei comuni il cui territorio è interessato dalle derivazioni, individuati con le modalità di cui al comma 3;

2) 20% a favore delle comunità di montagna il cui territorio è interessato dalle derivazioni;

c) per l'asta del Cellina:

1) 80% a favore dei comuni il cui territorio è interessato dalle derivazioni, individuati con le modalità di cui al comma 3;

2) 20% a favore delle comunità di montagna il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

2. Per ciascun sistema derivatorio i comuni interessati sono individuati in base alla presenza sui rispettivi territori di almeno uno dei seguenti elementi:

a) un impianto di produzione di energia elettrica;

b) un invaso a servizio del sistema derivatorio;

c) significative infrastrutture del sistema di derivatorio;

d) una porzione del bacino imbrifero che alimenta gli impianti del sistema derivatorio;

e) l'alterazione del regime idrologico del corso d'acqua principale per effetto del sistema derivatorio.

3. Nell'ambito di ciascun sistema derivatorio, la percentuale della quota complessiva destinata ai comuni del sistema derivatorio, spettante a ciascun comune interessato è determinata con le seguenti modalità:

a) attribuendo agli elementi di cui al comma 2, il seguente punteggio:

1) da 0 a 100 punti, pari alla proporzione espressa in termini percentuali fra la potenza nominale di concessione prodotta sul territorio comunale e quella complessiva del sistema derivatorio;

2) 20 punti, se nel territorio comunale è presente un invaso a servizio del sistema derivatorio;

3) 20 punti, se nel territorio comunale sono presenti significative infrastrutture del sistema derivatorio;

4) 20 punti, se il territorio comunale è interessato dal bacino imbrifero che alimenta gli impianti del sistema derivatorio in misura maggiore del 25% della superficie totale del comune;

5) 5 punti, nel caso in cui il territorio comunale sia interessato dal bacino imbrifero che alimenta gli impianti del sistema derivatorio in misura uguale o inferiore al 25% della superficie totale del comune;

6) 20 punti, nel caso in cui il territorio comunale sia attraversato da un corso d'acqua principale il cui regime idrologico risulti alterato per effetto del sistema derivatorio, a condizione che al comune non siano stati attribuiti 20 punti in base all'applicazione di uno dei criteri precedenti.

b) moltiplicando la quota complessiva destinata ai comuni del sistema derivatorio per il rapporto fra il punteggio conseguito dal comune stesso ai sensi della lettera a) e il totale dei punteggi ottenuti dai comuni del medesimo sistema derivatorio, come da tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.

4. Le quote spettanti alle comunità di montagna sono così assegnate;

a) alla Comunità di montagna della Carnia e alla Comunità di montagna del Gemonese è attribuita la quota relativa al sistema derivatorio del Tagliamento;

b) alla Comunità di montagna Prealpi Friulane Orientali e alla Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio è attribuita la somma delle quote relative al sistema derivatorio del Cellina e al sistema derivatorio del Meduna.

5. La percentuale delle quote di cui al comma 4, spettante a ciascuna comunità di montagna, è calcolata applicando, in modo proporzionale, i seguenti parametri, aventi pari peso, come da tabella esemplificativa di cui all'allegato B al presente regolamento:

a) numero di comuni della singola comunità di montagna, rispetto al numero totale dei comuni delle comunità interessate dallo stesso sistema derivatorio;

b) popolazione residente, secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile, nella singola comunità di montagna rispetto alla popolazione totale residente nelle comunità interessate dallo stesso sistema derivatorio;

c) estensione territoriale della singola comunità di montagna, rispetto all'estensione totale delle comunità interessate dallo stesso sistema derivatorio.

Art. 9.

Norme transitorie

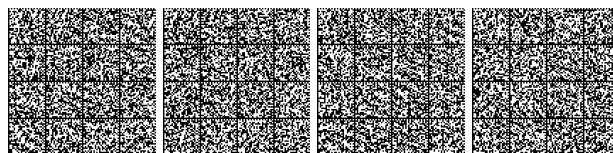
1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 21/2020, i canoni determinati con le modalità definite dal presente regolamento sono dovuti dai concessionari delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, compresi i titolari delle concessioni scadute, a decorrere dal 2021.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 4-bis della legge regionale n. 21/2020 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche indica le modalità per effettuare i conguagli relativi al pagamento dei canoni di cui all'art. 3, comma 1, per le annualità 2021 e 2022 nonché i termini di versamento delle somme dovute.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A

(riferito all'art. 8, comma 3)

TABELLA DI CALCOLO DELLA QUOTA PERCENTUALE ATTRIBUITA AI COMUNI

SISTEMA DERIVAT	COMUNE	7.2 a)			7.2 b)		7.2 c)		7.2 d)		7.2 e)		TOTALE	% FINALE
		PNCC	%su asta	PUNTI	invaso	PUNTI	opere	PUNTI	bacino	PUNTI	idro	PUNTI		
TAGLIAMENTO	Amaro										x	20	20,00	2,06
	Ampezzo	21,7	29,6	29,60437	si	20	x	20	x	20			89,60	9,24
	Bordano				si	20							20,00	2,06
	Cavazzo Carnico	51,6	70,4	70,39563	si	20	x	20					110,40	11,38
	Comeglians								x	20			20,00	2,06
	Enemonzo								x	5	x	20	25,00	2,58
	Forni Avoltri								x	20			20,00	2,06
	Forni di Sopra						x	20	x	20			40,00	4,12
	Forni di Sotto						x	20	x	20			40,00	4,12
	Gemona										x	20	20,00	2,06
	Lauro						x	20	x	20			40,00	4,12
	Osoppo										x	20	20,00	2,06
	Ovaro						x	20	x	20			40,00	4,12
	Paluzza								x	5			5,00	0,52
	Prato Carnico								x	20			20,00	2,06
	Preone						x	20	x	20			40,00	4,12
	Ravascletto								x	20			20,00	2,06
	Raveo						x	20	x	20			40,00	4,12
	Rigolato								x	20			20,00	2,06
	Sappada								x	5			5,00	0,52
	Sauris				si	20	x	20	x	20			60,00	6,19
	Socchieve				si	20	x	20	x	20			60,00	6,19
	Sutrio								x	5			5,00	0,52
	Tolmezzo								x	5	x	20	25,00	2,58
	Trasaghis				si	20	x	20					40,00	4,12
	Venzona										x	20	20,00	2,06
	Verzegnis				si	20	x	20	x	20			60,00	6,19
	Villa Santina						x	20	x	5			25,00	2,58
	Zuglio								x	20			20,00	2,06
													970,00	100,00
MEDUNA	Arba	2,9	10,5	10,5			x	20					30,51	7,26
	Castelnuovo d.F.								x	5			5,00	1,19
	Cavasso Nuovo						x	20	x	5			25,00	5,95
	Clauzetto								x	5			5,00	1,19
	Frisanco				si	20	x	20	x	20			60,00	14,29
	Meduno	7,1	25,7	25,7			x	20	x	20			65,72	15,65
	Sequals						x	20					20,00	4,76
	Spilimbergo	5,6	20,3	20,3			x	20					40,29	9,59
	Travesio								x	5			5,00	1,19
	Tramonti di sopra	12	43,5	43,5	si	20	x	20	x	20			103,48	24,64
													60,00	14,29
													420,00	100,00
CELLINA	Andreis								x	20			20,00	6,25
	Aviano								x	5			5,00	1,56
	Barcis				si	20	x	20	x	20			60,00	18,75
	Cimolais								x	20			20,00	6,25
	Claut								x	20			20,00	6,25
	Cordenons	5,7	11,3	11,3			x	20					31,33	9,79
	Forni di sopra								x	5			5,00	1,56
	Forni di sotto								x	5			5,00	1,56
	Montereale V.cellina	28,5	56,7	56,7	si	20	x	20	x	5			101,66	31,77
	San Quirino	16,1	32,0	32,0			x	20					52,01	16,25
													320,00	100,00



ALLEGATO B

(riferito all'art. 8, comma 5)

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DELLE QUOTE SPETTANTI ALLE COMUNITÀ DI MONTAGNA

SISTEMA DERIVATORIO	COMUNITÀ DI MONTAGNA	RAPPORTO PERCENTUALE PER PARAMETRO			
		NUMERO DI COMUNI	POPOLAZIONE RESIDENTE (2021)	KMQ	%
TAGLIAMENTO	CARNIA	82,4	54,3	82,6	73,1
	GEMONESE	17,6	45,7	17,4	26,9
MEDUNA E CELLINA	PREALPI FRIULANE ORIENTALI	55,6	64,8	34,1	51,5
	MAGNIFICA CDM DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO	44,4	35,2	65,9	48,5

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 settembre 2023, n. **0150/Pres.**

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati);

Vista la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

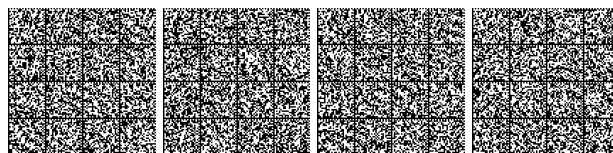
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'art. 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'art. 52, comma 2-bis, inerente alla qualifica e valorizzazione come sottoprodotto del digestato;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 (Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali);

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

Visto l'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in particolare l'art. 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Visto il proprio decreto 20 marzo 2018, n. 74 (decreto legislativo n. 152/2006, art. 121. Legge regionale n. 11/2015, art. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

Visto il «Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2006» (Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA), emanato con proprio decreto 30 settembre 2022, n. 119;

Visto il regolamento di modifica del sopra citato regolamento emanato con proprio decreto 21 luglio 2023, n. 128;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025) il cui art. 4 al sesto comma ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2023, il comma 28 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), che prevedeva l'adozione di un apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, numeri 2) e 3), del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Visto in particolare l'art. 27, comma 1, lettera i) del RFA, ove si prevede una deroga alla pendenza massima del 15 per cento per lo spandimento di letami, concimi azotati e ammendanti qualora incorporati entro il giorno successivo alla distribuzione;

Preso atto che, per quanto richiamato e osservato dalla Commissione europea al p.to 68 del Parere motivato INFR(2018)2249 C(2023)459 *final* redatto a Bruxelles il 15 febbraio 2023, indirizzato «alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per inadempimento degli obblighi imposti dall'art. 3, paragrafo 4, e dall'art. 5, paragrafi 4 (in combinato disposto con gli allegati II e III) e 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, tenuto conto delle Raccomandazioni del dicembre 2011 «*Recommendations for establishing Action Programmes under Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources - Contract number n. 07 0307/2010/580551/ETU/B1*» richiamate nel parere motivato dalla Commissione ed effettuati i dovuti approfondimenti con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia (ERSA) circa la complessiva estensione e composizione per livelli di pendenza delle porzioni delle aree coltivate in ZVN a pendenza rilevante, hanno valutato e propongono la fissazione di un limite massimo di pendenza pari al 25 per cento per detta deroga;

Ritenuto, pertanto, di modificare il regolamento approvato con proprio decreto n. 0119/2022, come modificato con proprio decreto n. 0128/2023, e il suo allegato B sia per adeguarlo alle modifiche normative apportate con la legge regionale n. 21/2022, sia per dar seguito a quanto osservato dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura d'infrazione 2018/2249, nel citato parere motivato del 15 febbraio 2023, sia per rendere il testo del RFA più completo e meglio interpretabile e di conseguenza più facilmente applicabile ai casi concreti;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19 della legge re-



gionale n. 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 (Regolamento Fertilizzanti Azotati, già modificato con proprio decreto 21 luglio 2023, n. 128)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2004, n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 agosto 2023, n. 1340;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la successiva notifica alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica al titolo del decreto
del Presidente della Regione n. 119/2022*

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2006) è sostituito dal seguente:

«Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008 e dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2006».

Art. 2.

*Modifica all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione n. 119/2022*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 119/2022 dopo le parole: «nonché relativamente ai fanghi di depurazione,» sono sopprese le seguenti: «in attuazione dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e».

Art. 3.

*Modifica all'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 119/2022*

1. Al comma 7 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 119/2022 dopo le parole: «novanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i casi di conferimento delle acque reflue prodotte da un'azienda, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 13 e 15, a un impianto di digestione anaerobica aziendale ovvero a impianto interaziendale, sulla base di un accordo di conferimento pluriennale in corso di validità».

Art. 4.

*Modifica all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione n. 119/2022*

1. Al comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 119/2022 le parole: «anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «anche in miscela con i materiali e sostanze di cui al comma 2».

Art. 5.

*Modifica all'art. 24 del decreto
del Presidente della Regione n. 119/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 119/2022 le parole: «Le aziende che producono o utilizzano digestato,» sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende che producono e impiegano digestato nelle fertilizzazioni e le aziende che acquisiscono e impiegano digestato nelle fertilizzazioni,».

Art. 6.

*Modifica all'art. 27 del decreto
del Presidente della Regione n. 119/2022*

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 119/2022 dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le seguenti: «, sino a pendenza massima del 25 per cento,».

Art. 7.

*Modifiche all'allegato B del decreto
del Presidente della Regione n. 119/2022*

1. All'allegato B (Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture) del decreto del Presidente della Regione n. 119/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) della valutazione Nf della disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente, è sostituita dalla seguente:

«b) al 10% dell'azoto apportato l'anno precedente, se derivante da letami di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), ovvero da concimi organici contenenti azoto di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) «concimi azotati» come definiti dal decreto legislativo n. 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, esclusi i formulati fluidi o solubili per applicazioni fogliari;»;

b) alla lettera a) della determinazione del coefficiente Ko le parole: «per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicoli, da soli o in miscela con altre biomasse;» sono sostituite dalle seguenti: «per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicunicoli, da soli o in miscela tra loro o con altre biomasse;».



Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00493

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2023, n. 9.

Ratifica dell'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Ordinario n. 63 dell'8 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'art. 12 dello statuto è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

Efficacia dell'intesa

1. L'intesa di cui all'art. 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale di ratifica.

Art. 3.

Contributo della regione al Centro interregionale studi e documentazione - CINSEDO)

1. La regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 1° febbraio 1984, n. 11 (Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - CINSEDO) e successive modifiche, a titolo di quota associativa.

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse iscritte nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», già destinate alle medesime finalità.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis)

24R00093

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2023, n. 10.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Ordinario n. 65 del 16 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

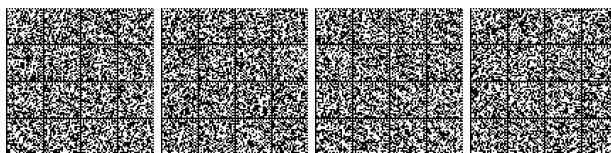
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale



30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, adottata con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2023, n. 137:

Previsioni di bilancio	Euro
Residui attivi al 31 dicembre 2022	5.824.970.747,63
Residui passivi al 31 dicembre 2022	5.016.312.275,18
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	245.883.586,87
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	674.771.729,34
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022	642.907.117,56
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2022	2.108.881.858,25

2. In conformità all'articolo 12 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è così determinato:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	Euro
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (lettera A del prospetto RDA)	(+) 1.996.885.014,49
Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)	(-) 1.488.553.381,65
Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2022	(-) 13.305.138.187,94
Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)	(-) 749.857.282,98
Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)	(-) 13.546.663.838,08
di cui al Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2022	(-) 1.305.138.187,94
di cui Disavanzo al netto del Fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)	(-) 241.525.650,14

Art. 2.

Mutui e prestiti obbligazionari

1. È confermato il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o di altre

forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti, autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale N. 2/2023.

2. L'elenco dei nuovi investimenti, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.

3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa. Allegati all'assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, l'ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari a euro 40.462.701.741,54, in termini di competenza, e a euro 32.828.664.326,06, in termini di cassa, per l'anno 2023;

b) pari a euro 36.066.704.416,59, in termini di competenza, per l'anno 2024;

c) pari a euro 35.388.346.473,79, in termini di competenza, per l'anno 2025.

2. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2023-2025, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a) la nota integrativa di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato n. 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (allegato n. 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (allegato n. 3);

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (allegato n. 4);

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (allegato n. 5);

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (allegato n. 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 7);

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato n. 8);

i) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato n. 9);

l) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 (allegato n. 10);

m) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato n. 11).



Art. 4.

*Assestamenti di bilancio
degli enti pubblici dipendenti*

1. Ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024- 2025, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:

a) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);

b) Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

c) Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

d) Ente Parco naturale regionale Bracciano e Martignano;

e) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

f) Ente regionale Roma Natura;

g) Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa.

2. Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui al comma 1 (allegato n. 12).

Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002,
n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale» e successive
modifiche*

1. Alla legge regionale n. 6/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 10-bis, le parole: «, ferma restando la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti ai sensi della normativa vigente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività forense, può accedere alla posizione di avvocato dell'Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.»;

b) al comma 1 dell'art. 11, le parole: «dalle direzioni regionali e, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «da direzioni regionali di differente complessità organizzativa e responsabilità nonché, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale»;

c) al comma 3 dell'art. 11-bis, le parole: «da almeno dodici anni» sono soppresse e le parole: «da almeno quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal regolamento di organizzazione e comunque»;

d) alla lettera b) del comma 6 dell'art. 11-bis, dopo le parole: «con funzioni di supporto all'Avvocatura regionale» sono aggiunte le seguenti: «e i compiti dell'Avvocato Coordinatore»;

e) all'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «Tali strutture» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli incarichi di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente e di Segretario della Giunta sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente è conferito con decreto del Presidente, su proposta del Capo dell'Ufficio di Gabinetto. Tali incarichi sono conferiti ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto, sulla base di un rapporto fiduciario, a dipendenti regionali, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo i relativi ordinamenti, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di organizzazione. La durata e il trattamento giuridico ed economico degli stessi sono definiti dai rispettivi provvedimenti di conferimento dell'incarico.»;

3) all'alinea del comma 3, dopo le parole: «Con il regolamento di organizzazione» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con le disposizioni dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche»;

4) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: «fuori ruolo o comando» sono inserite le seguenti: «o altro analogo provvedimento»;

5) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) il trattamento economico da corrispondere mensilmente ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale»;

6) il comma 4 è abrogato;

7) al comma 6, dopo le parole: «collocamento in aspettativa» sono inserite le seguenti: «, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento»;

f) al comma 4 dell'art. 20, le parole da: «su proposta» fino a: «le esperienze precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione».



Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 «Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 2/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo le parole: «Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile» sono soppresse;

b) al comma 3 dell'art. 10, le parole: «, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19,» sono soppresse;

c) al comma 1 dell'art. 12, le parole: «, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19,» sono soppresse;

d) all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al numero 1) della lettera c) del comma 4, le parole: «dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

2) al numero 4) della lettera c) del comma 4, le parole: «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione»;

e) al comma 1 dell'art. 14, le parole: «L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19,» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

f) il comma 2 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«2. La direzione regionale competente in materia di protezione civile coordina l'istruttoria tecnica, sviluppa e attua i piani di intervento urgente per il superamento dell'emergenza, in stretto raccordo e collaborazione con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.»;

g) all'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 21» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore regionale competente in materia di protezione civile» e le parole: «dell'Agenzia stessa» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «Il direttore dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore regionale competente in materia di protezione civile»;

h) alla rubrica del Capo IV le parole: «Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile» sono soppresse;

i) all'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19,» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione regionale competente in materia di protezione civile,»;

2) all'alinea del comma 2, le parole: «L'Agenzia regionale di protezione civile,» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale competente in materia di protezione civile,»;

3) al comma 3, le parole: «dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore della direzione regionale competente in materia di protezione civile,»;

l) alla rubrica della Sezione II del Capo IV le parole: «Agenzia regionale di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

m) l'art. 19 è abrogato;

n) all'art. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti della direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

2) all'alinea del comma 2 le parole: «L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale competente in materia di protezione civile svolge i compiti previsti dal regolamento di organizzazione della Giunta regionale e, in particolare:»;

3) ovunque ricorrano le parole: «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

o) gli articoli 21 e 22 sono abrogati;

p) all'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica le parole: «e sistema contabile della Agenzia» sono soppresse;

2) all'alinea del comma 1 le parole: «dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di protezione civile»;

3) alla lettera a) del comma 1, le parole: «all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente» sono soppresse;

4) i commi 3 e 4 sono abrogati;

q) gli articoli 24 e 25 sono abrogati;

r) ai commi 1 e 2 dell'art. 26, le parole: «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

s) al comma 4 dell'art. 27, le parole: «dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

t) all'art. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

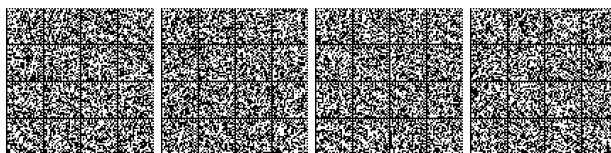
1) al comma 1, le parole: «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

2) alla lettera b) del comma 2, le parole: «dell'Agenzia regionale di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

u) all'art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «presso l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Regione»;

2) alla lettera a) del comma 2, le parole: «dell'Agenzia regionale di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione regionale competente in materia di protezione civile»;



3) al comma 5, le parole: «e all'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «e alla direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

v) all'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione regionale competente in materia di protezione civile»;

2) al comma 2, le parole: «, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia,» sono soppresse;

z) l'art. 36 è abrogato;

aa) i commi 2 e 3 dell'art. 38 sono abrogati.

2. La lettera t) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8 di modifica dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2014, relativo alla programmazione dell'attività dell'Agenzia regionale di protezione civile, è abrogata.

3. A seguito delle modifiche introdotte dai commi 1 e 2, tutti gli atti normativi regionali vigenti che fanno riferimento all'Agenzia regionale di protezione civile devono intendersi riferiti alla direzione regionale competente in materia di protezione civile.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorre dalla data del conferimento dell'incarico di Direttore della direzione regionale competente in materia di protezione civile, da istituirsi nell'ambito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. A decorrere dalla medesima data le risorse umane, finanziarie e strumentali della soppressa Agenzia regionale di protezione civile transitano alla direzione regionale competente in materia di protezione civile e cessa l'incarico di cui all'art. 21 della legge regionale n. 2/2014.

Art. 7.

Disposizioni relative alla soppressione dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro

1. I commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi all'Agenzia regionale Spazio Lavoro, sono abrogati.

2. Alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7, le parole: «operatori dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro di cui all'art. 7, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «personale della direzione regionale competente in materia di politiche per l'occupazione»;

b) al comma 1 dell'art. 15, le parole: «presso l'Agenzia regionale Spazio Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «presso la direzione regionale competente in materia di politiche per l'occupazione».

3. A seguito delle modifiche introdotte dai commi 1 e 2, tutti gli atti normativi regionali vigenti che fanno riferimento all'Agenzia regionale Spazio Lavoro devono intendersi riferiti alla direzione regionale competente in materia di politiche per l'occupazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorre dalla data del conferimento dell'incarico di Direttore della direzione regionale competente in materia di politiche per l'occupazione, da istituirsi nell'ambito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale.

A decorrere dalla medesima data, le risorse umane, finanziarie e strumentali della soppressa Agenzia regionale Spazio Lavoro transitano alla direzione regionale competente in materia di politiche per l'occupazione e cessa l'incarico di cui all'art. 7, comma 13, primo periodo, della legge regionale n. 28/2019.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

24R00094

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 34.

Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 130 - Speciale del 18 agosto 2023)

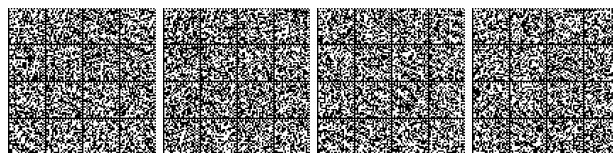
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 34

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 92/3 del 3 agosto 2023



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 34

Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica

Art. 1

Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica

1. La Regione Abruzzo istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il Servizio di psicologia scolastica è inteso come supporto a insegnanti, studenti, famiglie, dirigenti e personale ATA per il miglioramento della qualità della vita e del lavoro in ambito scolastico e la promozione della salute e del benessere psicofisico.

3. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:

a) informare, orientare e sostenere docenti, genitori ed alunni, individualmente o in gruppo, preferenzialmente in termini di osservazione, per evitare l'individualizzazione dei fenomeni, in un'ottica sistemica del mondo scolastico;

b) individuare eventuali percorsi di sostegno, con prevenzione specifica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) con interventi tali da incidere sia sulle forme di potenziamento che di svantaggio;

c) promuovere una cultura della formazione psicologica;

d) programmare attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;

e) promuovere le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio, bullismo e cyberbullismo e dipendenze;

f) intervenire, anche in collaborazione con *equipe* multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo, di disagio psicosociale e di dispersione scolastica;

g) favorire ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;

h) favorire la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;

i) promuovere l'integrazione nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.

4. Il Servizio di psicologia scolastica può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie e del sistema scolastico regionale.

5. Lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali.

Art. 2.

Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica

1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge, d'intesa con le istituzioni scolastiche, le seguenti attività:

a) interventi rivolti agli allievi: funzionamento di uno spazio di ascolto; attività di sostegno all'orientamento; sviluppo di competenze chiave sociali e civiche; sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo; sviluppo del senso di autostima e autoefficacia; contrasto a bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze; prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica; iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;

b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo: promozione e valorizzazione del ruolo e della professione; supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES); sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe; collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture, promozione di competenze di gestione di gruppo e di *decision making*;

c) interventi rivolti alle famiglie: promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa; sviluppo della collaborazione scuola-famiglia;

d) monitoraggio costante del clima organizzativo e della sua influenza sul benessere psicologico ai vari livelli dell'istituzione scolastica (alunni, docenti, personale, famiglie).

2. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.

Art. 3.

Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica

1. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di istruzione organizza il Servizio di psicologia scolastica, d'intesa con le ASL e le istituzioni scolastiche, e con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 dell'art. 4, nonché dell'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo.

2. Il Servizio di psicologia scolastica è composto da almeno diciotto professionisti psicologi operanti sull'area regionale, con l'individuazione di istituti capofila, in raccordo con la dirigenza scolastica, docenti e famiglie anche in relazione alle esperienze pregresse messe in atto nel settore di cui alla presente legge.

3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con l'Ordine degli psicologi, presenta al consiglio regionale una proposta di regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica.

4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto dei seguenti criteri:

a) organizzazione territoriale del servizio;

b) realizzazione del servizio tramite convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.

5. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.

6. Il Dipartimento della giunta regionale competente in materia di istruzione pubblica, annualmente, l'elenco degli istituti scolastici in cui è attivo il Servizio di psicologia scolastica.

7. Gli psicologi previsti alla lettera b) del comma 4 sono scelti tra quelli inseriti in un elenco predisposto dalla giunta regionale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica che tenga conto dei seguenti titoli:

a) esperienze nel settore della psicologia scolastica;



b) esperienze nei servizi di consulenza psicologica dell'età evolutiva;

c) esperienze lavorative in enti pubblici o privati relative alla fascia dell'età evolutiva;

d) *master* o perfezionamento o dottorato di ricerca nei settori della psicologia scolastica e dell'età evolutiva;

e) attività di didattica in *master* o corsi di perfezionamento nei settori della psicologia scolastica e dell'età evolutiva o attività di ricerca e pubblicazioni nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva;

f) scuola di specializzazione in psicoterapia.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico per il Servizio di psicologia scolastica

1. La regione coordina ed assicura il monitoraggio e la diffusione del Servizio di psicologia scolastica.

2. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione è istituito il Comitato tecnico-scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal direttore della struttura medesima o suo delegato; il Comitato è composto da:

a) un rappresentante di ciascuna ASL individuato dall'ASL medesima;

b) un rappresentante degli studenti designato dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;

c) un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio scolastico regionale;

d) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;

e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e ATA designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante degli educatori professionali designato dall'Ufficio scolastico regionale;

g) tre psicologi esperti in psicologia scolastica iscritti all'Ordine degli psicologi della Regione Abruzzo designati dal consiglio regionale dell'ordine;

h) un dipendente in servizio presso il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione, che assicura le funzioni di segreteria del Comitato.

3. Le designazioni indicate alle lettere a), b), c), d, e), f) e g) del comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato è costituito a seguito della designazione di almeno la metà dei componenti.

4. Il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato si riunisce trimestralmente e quando se ne presenti la necessità.

6. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; i componenti del Comitato restano in carica tre anni.

7. Il Comitato, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, monitora le attività in corso nel territorio regionale finanziate con il protocollo tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale ordine psicologi.

Art. 5.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della qualità della vita e del lavoro in ambito scolastico e di promozione della salute e del benessere psicofisico.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare permanente competente per materia e al Comitato per la legislazione una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni relative all'anno scolastico appena concluso:

a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia (scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie);

b) la tipologia di interventi;

c) il numero complessivo di utenti che si rivolgono al servizio differenziati per tipologia di interventi;

d) l'ammontare delle risorse stanziate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;

e) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione del servizio ed eventuali proposte circa i provvedimenti da adottare.

3. Il Comitato per la legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti della relazione inviata e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.

4. La Commissione competente, tenuto conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio.

5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.

6. La giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e all'Ordine degli psicologi per discutere anche gli esiti delle attività valutative di cui al presente articolo ed invia al Consiglio regionale la valutazione condivisa dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta di eventuali provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato tecnico-scientifico.

7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 6.

Servizio di psicologia a supporto degli studenti universitari

1. Gli studenti iscritti nelle Università abruzzesi possono usufruire del Servizio di cui all'art. 1 attivo presso gli istituti scolastici di cui all'art. 3, comma 6.

2. Con il regolamento di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 72.000,00 per l'anno 2023 ed in euro 300.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo 71660/1 «Istituzione del Servizio di psicologia scolastica» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025, esercizi 2023, 2024 e 2025.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata come segue:

a) esercizio 2023: con la seguente variazione al bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Missione 04, Programma 06, Titolo 1, capitolo 71660/1 «Istituzione del Servizio di psicologia scolastica» per euro 72.000,00;



2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) - C. Resp. DPB per euro 42.500,00;

3) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo 31111/1 (Entrate da versamenti rilascio autorizzazioni materia paesaggistica) - C. Resp. DPC per euro 29.500,00.

Le maggiori spese di cui al punto 1) sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui ai punti 2) e 3);

b) esercizi 2024 e 2025: si provvede ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di emergenza sociale connesse all'epidemia da COVID-19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle economie derivanti dall'utilizzo delle risorse a valere sulla sezione speciale 2 del PSC Abruzzo 2000-2020, in conformità alle norme e procedure che regolano il fondo sviluppo e coesione.

3. La giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 2, lettere a) e b), per dare attuazione alla presente legge; l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b), per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione; l'autorizzazione delle relative spese di cui al comma 2, lettera b), è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

4. Per le annualità successive al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 8.

Norma abrogativa

1. La legge regionale 23 gennaio 2004, n. 3 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica) è abrogata.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 92/3 del 3 agosto 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00432

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 35.

Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 130 del 18 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 35

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 92/4 del 3 agosto 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 35

Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), intende promuovere iniziative dirette a favorire la diffusione di programmi terapeutici per l'autocontrollo del diabete giovanile, rivolti a bambini ed adolescenti con diabete mellito.

Art. 2.

Oggetto

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione istituisce, in conformità alle linee guida nazionali e internazionali codificate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché alle linee guida regionali, i soggiorni educativo-terapeutici ed i campi scuola, rivolti a bambini ed adolescenti con diabete mellito.

2. La partecipazione ai soggiorni di cui al comma 1, nell'ambito del processo educativo del bambino e dell'adolescente con diabete mellito, è volta a:

- a) promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete;
- b) stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari;
- c) favorire il confronto con i coetanei e condividere i problemi di gestione quotidiani;
- d) sviluppare il processo di autostima, di responsabilizzazione e il superamento di ogni sensazione di isolamento e di diversità.

Art. 3.

Tipologie

1. I soggiorni educativo-terapeutici ed i campi scuola per bambini ed adolescenti sono esperienze di soggiorno residenziali di breve periodo, durante i quali sono svolte attività pedagogiche, fisiche e ludico-ri-



creative ed è garantita una corretta educazione alimentare con assistenza infermieristica atta alla somministrazione dei farmaci e alla determinazione del tasso glicemico.

2. I programmi alternano momenti di informazione, di addestramento pratico, di lezioni strutturate su un programma predeterminato e adatto alle esigenze dei partecipanti, condotto da un *team* pediatrico di comprovata esperienza in diabetologia pediatrica, integrato da uno *staff* di animazione di adeguata capacità ed esperienza, anche per quel che riguarda gli aspetti della sicurezza nella pratica di ogni attività proposta ai partecipanti.

3. I campi scuola ed i soggiorni educativo-terapeutici sono organizzati con modalità specifiche diverse, in base ai differenti obiettivi da raggiungere (psico-pedagogici, dietetico-nutrizionali, sportivi) e alle diverse fasce di età ed hanno una durata variabile, da due/tre giorni (soggiorno/*week-end* educativo) a cinque/dieci giorni (campo scuola).

Art. 4.

Partecipanti soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola

1. Il gruppo di partecipanti adolescenti è composto da soggetti con diabete mellito di età compresa tra nove e diciotto anni, seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica della regione. Non è prevista la presenza dei genitori.

2. Il gruppo di partecipanti bambini è composto da soggetti di età inferiore ai nove anni, seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica della regione. È prevista la presenza di un genitore o di un adulto con responsabilità genitoriale.

3. Per centri di diabetologia pediatrica della regione si intendono i centri Spot, definiti dalla rete diabetologica pediatrica, coordinati dal Centro di riferimento regionale, definito Centro Hub, di Chieti.

Art. 5.

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro-Sociale, approva annualmente il programma di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola e si avvale dell'Associazione di pazienti diabetici pediatrici riconosciuta dalla Regione Abruzzo, maggiormente rappresentativa, per la completa organizzazione, per la realizzazione degli stessi soggiorni educativi e dei campi scuola, con il coinvolgimento e la supervisione del Servizio regionale di Diabetologia Pediatrica (Centro Hub), per la definizione e la gestione degli aspetti gestionali, clinico-assistenziali e psico-educativi.

2. La Regione, per lo svolgimento dei soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola, può concedere contributi alla Associazione di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dall'art. 8 e con le modalità stabilite dal programma di cui al comma 1.

Art. 6.

Modalità organizzative

1. Le modalità di organizzazione e gestione dei soggiorni educativo-terapeutici e dei campi scuola fanno riferimento alle linee guida nazionali prodotte dal gruppo di studio diabete della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP), a cui si rimanda per gli aspetti specifici.

2. Al personale sanitario dipendente che partecipa al campo, come riconoscimento della peculiarità e della specializzazione dell'intervento e in considerazione del servizio ventiquattro ore su ventiquattro, richiesto fuori sede di lavoro ordinario ed in condizioni di disagio operativo, è riconosciuto l'orario di servizio svolto e sono corrisposte le indennità previste dai contratti vigenti per i diversi profili professionali.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire lo svolgimento di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nel periodo estivo dell'annualità 2023, si prescinde dall'approvazione del programma di cui all'art. 5, comma 1 e, conseguentemente, il Dipartimento competente è autorizzato al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, stimati per l'anno 2023 nell'importo massimo di euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Interventi realizzazione soggiorni educativo-terapeutici bambini ed adolescenti con diabete mellito», istituito nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 01, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato «Interventi realizzazione soggiorni educativo-terapeutici bambini ed adolescenti con diabete mellito» per euro 30.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/10 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) – C. Resp. DPH, per euro 30.000,00.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro-Sociale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare la variazione di cui al comma 2, anche senza l'assenso da parte del Centro di responsabilità DPH, titolare delle risorse regionali individuate per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge, in quanto le maggiori entrate di cui al comma 2, lettera b), utilizzate ai fini della predetta copertura, sono già state accertate e riscosse.

5. Per gli anni successivi al 2023, trattandosi di spesa continuativa non obbligatoria, si rinvia alla legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 92/4 del 3 agosto 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00433



LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 36.

Interventi per la riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 130 del 18 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 36

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 92/5 del 3 agosto 2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 36

Interventi per la riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Interventi per la riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 dello Statuto regionale, promuove la cultura, cura e valorizza i beni e le iniziative culturali.

2. Al fine di fornire un contributo alla crescita culturale del territorio e nell'ottica di mantenere sempre vive la memoria e le opere di Francesco Paolo Michetti, pittore e fotografo abruzzese, la Regione intende contribuire agli interventi necessari ai fini della riapertura e alla gestione museale della sua casa natale, situata nel Comune di Tocco da Casauria, di proprietà della Provincia di Pescara.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Consiglio regionale concede alla Provincia di Pescara un contributo straordinario, per l'anno 2023, pari a euro 40.000,00.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito del capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo alla Provincia di Pescara per riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti» nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo alla Provincia di Pescara per riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti» per euro 40.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, titolo 1, capitolo 1102/2 «Compensi componenti Cortei dei conti» per euro 40.000,00.

Art. 3.

Attuazione

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale provvedono agli adempimenti conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 92/5 del 3 agosto 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

23R00434

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2023, n. 37.

Rendiconto generale per l'esercizio 2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 34 del 23 agosto 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 37

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 92/6 del 3 agosto 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 17 agosto 2023, n. 37

Rendiconto generale per l'esercizio 2022

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



Rendiconto generale per l'esercizio 2022

Art. 1

1. È approvato il Rendiconto Generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, comprensivo degli allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, come da elenco allegato alla presente legge, con le risultanze esposte negli articoli che seguono.
2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza, come indicate nel Conto di Bilancio allegato alla presente legge.

CAPO I CONTO FINANZIARIO

SEZIONE I GESTIONE DELLA COMPETENZA

Art. 2

1. Le entrate accertate durante l'esercizio 2022, analiticamente indicate nell'articolo 4, emergono dal Conto del Bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Accertamenti	€	4.643.584.579,80
dei quali riscossi e versati	€	3.324.533.284,94
e rimasti da riscuotere e versare	€	1.319.051.294,86

Art. 3

1. Le spese impegnate durante l'esercizio 2022, analiticamente indicate nell'articolo 4, emergono dal Conto del Bilancio allegato e sono riepilogate come segue:

Impegni	€	4.516.965.756,81
dei quali pagati	€	3.079.891.192,00
e rimasti da pagare	€	1.437.074.564,81

Art. 4

1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2022, suddivise per titoli, è determinato nel modo che segue:
a) ENTRATE ACCERTATE

TITOLO 1



Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€	3.171.643.084,62
TITOLO 2		
Trasferimenti correnti	€	508.688.467,30
TITOLO 3		
Entrate extratributarie	€	128.880.646,04
TITOLO 4		
Entrate in conto capitale	€	401.599.992,05
TITOLO 5		
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€	2.324.011,88
TITOLO 6		
Accensione prestiti	€	0,00
TITOLO 7		
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€	0,00
TITOLO 9		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€	430.448.377,91
Totale delle entrate accertate	€	4.643.584.579,80

b) SPESE IMPEGNATE

TITOLO 1		
Spese correnti	€	3.651.597.933,68
TITOLO 2		
Spese in conto capitale	€	389.418.004,60
TITOLO 3		
Spese per incremento di attività finanziarie	€	24.765.379,55
TITOLO 4		
Rimborso di prestiti	€	20.736.061,07
TITOLO 5		
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€	0,00
TITOLO 7		
Spese per partite di giro	€	430.448.377,91
Totale delle spese impeginate	€	4.516.965.756,81



SEZIONE II GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 5

1. I residui attivi degli esercizi 2021 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in:

€ 2.336.905.814,65

dei quali, nell'esercizio 2021, sono stati riscossi

€ 711.628.366,57

sono stati eliminati

€ - 12.004.265,83

e sono rimasti da riscuotere

€ 1.613.273.182,25

Art. 6

1. I residui passivi degli esercizi 2021 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022, risultano stabiliti da rendiconto generale del bilancio in:

€ 2.385.793.633,90

dei quali, nell'esercizio 2021, sono stati pagati

€ 979.025.467,66

sono stati eliminati

€ - 34.011.717,30

e sono rimasti da pagare

€ 1.372.756.448,94

Art. 7

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2022, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 31 dicembre 2021, è determinato come da tabella che segue:

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022			740.196.517,29
Riscossioni dell'esercizio	711.628.366,57	3.324.533.284,94	4.036.161.651,51
Pagamenti dell'esercizio	979.025.467,66	3.079.891.192,00	4.058.916.659,66
Fondo di cassa al 31.12.2022			717.441.509,14
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate anni precedenti			0,00
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2022			717.441.509,14



SEZIONE III
RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2022 TRASFERITI A
QUELLA SUCCESSIVA

Art. 8

1. I residui attivi a chiusura dell'esercizio 2022 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza 2022 (art. 2)	€	1.319.051.294,86
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	€	<u>1.613.273.182,25</u>
Totale residui attivi	€	2.932.324.477,11

Art. 9

1. I residui passivi a chiusura dell'esercizio 2022 sono determinati nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per competenza 2022 (art. 3)	€	1.437.074.564,81
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	€	<u>1.372.756.448,94</u>
Totale residui passivi	€	2.809.831.013,75

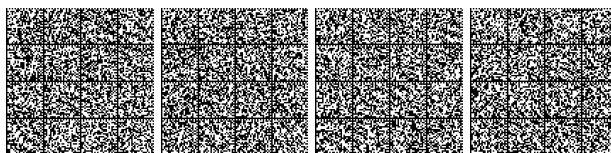
SEZIONE IV
RISULTATI GENERALI

Art. 10

1. È approvato l'elenco delle quote vincolate al 31 dicembre 2022, riportante le somme a destinazione vincolata per un totale di euro 511.653.262,96 di cui al prospetto A2 – Risultato di amministrazione - quote vincolate – contenuto nell'allegato b) alla presente legge denominato "Allegato 10" di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i..
2. È approvato l'"Elenco dei Perenti regionali", riportante le somme da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di euro 6.410.228,44.

Art. 11

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2022, riportato alla lettera A) dell'allegato "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" contenuto nell'allegato b) alla presente legge denominato "Allegato 10" di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., è determinato nell'importo di euro 644.258.370,53, in base alle risultanze del prospetto che segue:



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				740.196.517,29
RISCOSSIONI	(+)(-)	711.628.366,57	3.324.533.284,94	4.036.161.651,51
PAGAMENTI		979.025.467,66	3.079.891.192,00	4.058.916.659,66
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			717.441.509,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			717.441.509,14
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	1.613.273.182,25	1.319.051.294,86	2.932.324.477,11
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.372.756.448,94	1.437.074.564,81	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			31.263.608,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			164.412.993,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			644.258.370,53

2. Il disavanzo finanziario da ripianare al 31/12/2022, riportato alla lettera E) dell'allegato "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" contenuto nell'allegato b) alla presente legge denominato "Allegato 10" di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, in base alle risultanze del prospetto che segue, è determinato nell'importo negativo di euro – 135.551.760,22:



Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	21.706.764,21
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022	6.410.228,44
Fondo anticipazioni liquidità	162.969.695,96
Fondo perdite società partecipate	9.863.058,08
Fondo Rischi da Contenzioso	31.248.980,19
Altri accantonamenti	34.057.224,61
Totale parte accantonata (B)	266.255.951,49
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	80.554.964,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	408.153.140,09
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	22.945.158,67
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	511.653.262,96
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.900.916,30
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	- 135.551.760,22

Art. 12

1. In attuazione di quanto previsto al punto 6.3 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 si è proceduto alla regolarizzazione ai soli fini contabili dei sospesi derivanti da pagamenti eseguiti nel 2022 dal Tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate ed elencate nell'allegato o) "Prospetto Regolarizzazione provvisori di uscita per pignoramenti 2022" alla presente legge, per un importo complessivo di euro 2.934.847,30.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'importo di euro 25.277,07 oltre i limiti delle previsioni di competenza.

Art. 13

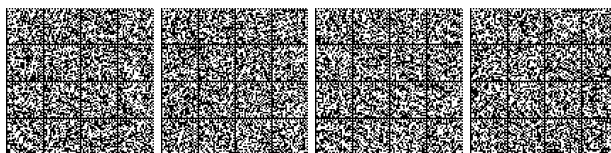
1. È approvato, quale allegato al Rendiconto Generale della Regione, il Rendiconto dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza per l'esercizio 2022.

Art. 14

1. È approvato, quale allegato al Rendiconto Generale della Regione, il Rendiconto dell'Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R. per l'esercizio 2022.

Art. 15

1. È approvato, quale allegato al Rendiconto Generale della Regione, il Rendiconto dell'ADSU Chieti-Pescara per l'esercizio 2022.



CAPO II

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E RENDICONTO CONSOLIDATO

Art. 16

1. Ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche è approvato, quale allegato al Rendiconto Generale della Regione, il Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 17

1. È approvato il Rendiconto Consolidato Giunta regionale – Consiglio regionale d'Abruzzo per l'esercizio finanziario 2022, secondo le risultanze riportate negli allegati espressamente enumerati dalle lettere p), q), r) ed s) nell'elenco allegato alla presente legge.

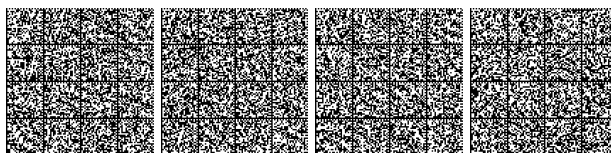
CAPO III

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Art. 18

1. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2022 ed al 31 dicembre 2022 è determinata rispettivamente in euro 3.592.874.577,91 ed in euro 4.212.469.498,77, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2022	Anno 2021
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
Totale immobilizzazioni immateriali		48.888.333,84	23.806.375,78
Totale immobilizzazioni materiali		163.997.831,94	158.954.001,93
Totale immobilizzazioni finanziarie		373.356.590,96	351.707.168,83
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		586.242.756,74	534.467.546,54
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
Totale rimanenze		0,00	0,00
Totale crediti		2.908.637.123,16	2.318.005.307,38
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		148.109,73	205.206,70
Totale disponibilità liquide		717.441.509,14	740.196.517,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.626.226.742,03	3.058.407.031,37
D) RATEI E RISCONTI			
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		4.212.469.498,77	3.592.874.577,91

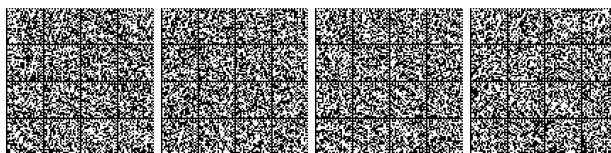


2. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2022 ed al 31 dicembre 2022 è determinata rispettivamente in euro 3.592.874.577,91 ed in euro 4.212.469.498,77, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2022	Anno 2021
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 432.807.205,06	- 641.495.306,26
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	57.967.503,32	86.776.649,78
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	3.850.684.533,39	3.447.418.852,09
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	736.624.667,12	700.174.382,30
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.212.469.498,77	3.592.874.577,91
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	195.676.601,97	230.813.449,10

3. Il risultato economico dell'esercizio 2022 è determinato in euro 208.688.101,20, sulla base delle seguenti risultanze:

ESERCIZIO 2022	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.129.656.337,22
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.953.314.225,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	176.342.112,22
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<i>Proventi finanziari</i>	
Proventi da partecipazioni	47.493,73
Da società controllate	0,00
Da società partecipate	0,00
Da altri soggetti	47.493,73
Altri proventi finanziari	469.806,00
Totale proventi finanziari	517.299,73
Totale oneri finanziari	33.993.656,16

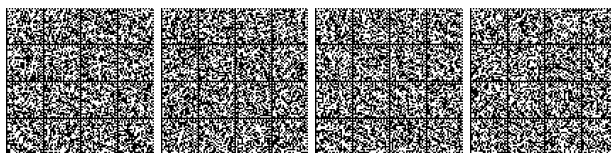


TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-33.476.356,43
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	-293.825,15
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale proventi straordinari	112.968.248,12
Totale oneri straordinari	42.583.587,34
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	70.384.660,78
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	212.956.591,42
Imposte (*)	4.268.490,22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	208.688.101,20

CAPO IV NORME FINALI

Art. 19

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



ELENCO ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 E DALLA NORMATIVA REGIONALE:

- a) Relazione sulla gestione;
- b) Allegato 10 di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. composto da:
 - Conto del Bilancio - Entrata;
 - Conto del Bilancio - Entrata - Riepilogo Titoli;
 - Conto del Bilancio - Spesa;
 - Conto del Bilancio - Spesa - Riepilogo Missioni;
 - Conto del Bilancio - Spesa - Riepilogo Titoli;
 - Quadro Generale Riassuntivo;
 - Equilibri di Bilancio;
 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2022;
 - Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo svalutazione crediti;
 - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - impegni;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in c/competenza;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in c/residui;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - impegni;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti in c/competenza;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti in c/residui;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - impegni;
 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni;
 - Riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
 - Accertamenti pluriennali;
 - Impegni pluriennali;
 - Prospetto dei costi per missione;
 - Conto del bilancio - gestione delle spese - ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria;
 - A1 e A2 - Risultato di Amministrazione quote accantonate - vincolate;
 - A3 - Risultato di Amministrazione quote destinate;
- c) Conto Economico;
- d) Stato Patrimoniale - Attivo;
- e) Stato Patrimoniale - Passivo;
- f) Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope, ai sensi dell'art. 4 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2012, n. 64886;
- g) Elenco dei residui attivi e passivi;



- h) Elenco Perenti regionali;
- i) Rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 del Consiglio regionale;
- l) Rendiconto per l'esercizio 2022 dell'Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R.;
- m) Rendiconto per l'esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza;
- n) Rendiconto per l'esercizio 2022 dell'ADSU Chieti - Pescara;
- o) Prospetto Regularizzazione provvisori di uscita per pignoramenti 2022;
- p) Rendiconto Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. composto da:
 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale - Entrata;
 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale - Entrata - Riepilogo Titoli;
 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale - Spesa;
 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale - Spesa - Riepilogo Missioni;
 - Conto del Bilancio Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale - spesa - Riepilogo Titoli;
 - Quadro Generale Riassuntivo Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale;
 - Equilibri di Bilancio Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale;
 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale;
 - Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale - 2020;
 - Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo svalutazione crediti consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale;
 - Prospetto delle entrate di bilancio consolidato Giunta regionale- Consiglio regionale per titoli, tipologie e categorie;
 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - impegni;
 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in c/competenza;
 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - pagamenti in c/residui;
 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - impegni;
 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti in c/competenza;
 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale - pagamenti in c/residui;
 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - impegni;
 - Prospetto delle spese di bilancio consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni;



- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati consolidato G.R. - C.R. impegni;
- Conto del Bilancio consolidato G.R. - C.R. - gestione delle spese - politica regionale unitaria;
- Prospetto accertamenti e impegni pluriennali consolidati G.R. - C.R.;
- A1, A2 e A3 - Risultato di Amministrazione quote accantonate - vincolate - destinate
- Consolidato G.R. - C.R.;
- q) Conto Economico Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale;
- r) Stato Patrimoniale - Attivo Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale;
- s) Stato Patrimoniale - Passivo Consolidato Giunta regionale - Consiglio regionale.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 92/6 del 3.8.2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPISI

23R00435

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-010) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 3 1 6 *

€ 3,00

